

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/787 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2021

che autorizza la Lituania a rifiutare la concessione di un'esenzione dall'accisa per taluni prodotti per l'igiene bucco-dentale e alcol cosmetici a norma della direttiva 92/83/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(2021) 3260]***(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/83/CEE mira a creare, nel settore della tassazione dell'alcol, condizioni che garantiscano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE specifica i prodotti contemplati da tale direttiva che gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa. L'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE prevede un'esenzione per i prodotti denaturati contemplati da tale direttiva impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano. Il sistema previsto dalla direttiva 92/83/CEE è basato sul principio dell'accettazione reciproca. Una volta esentato dall'accisa in uno Stato membro, un prodotto rientrando nel campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE può circolare liberamente in tutta l'Unione senza essere soggetto ad accisa. L'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE consente agli Stati membri di rifiutare la concessione di tale esenzione se il prodotto in questione dà luogo a evasione, frode o abuso.
- (2) Con lettera del 3 giugno 2016 la Lituania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE, il suo rifiuto di concedere l'esenzione dall'accisa prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE per l'alcol etilico denaturato con alcol isopropilico in quantità pari o inferiore a 10 litri per ettolitro di alcol etilico assoluto, utilizzato in taluni prodotti per l'igiene bucco-dentale e alcol cosmetici (di seguito «i prodotti in questione»). La Lituania ritiene che i prodotti in questione abbiano dato luogo a evasione, frode e abuso in Lituania.
- (3) Il 15 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la comunicazione della Lituania agli altri Stati membri, invitandoli a presentare le loro osservazioni.
- (4) Nella riunione del comitato delle accise dell'8 novembre 2016 gli Stati membri hanno convenuto che il gruppo di progetto Fiscalis sulle modalità di completamento dei lavori sull'alcol completamente e parzialmente denaturato deve esaminare le formule di denaturazione dei prodotti cosmetici e per l'igiene personale e fornire un parere sulla formula appropriata per tali prodotti. Il comitato riesaminerà la questione in seguito al parere del gruppo di progetto Fiscalis. Il gruppo di progetto Fiscalis ha osservato che la formula utilizzata nei prodotti in questione è utilizzata anche in molti altri prodotti non destinati al consumo umano. Tuttavia questi altri prodotti non hanno dato luogo a evasione, frode o abuso. Sarebbe pertanto sproporzionato tassare tutti i prodotti denaturati con tale formula. La Commissione ha quindi invitato la Lituania, con lettera del 21 gennaio 2019, a fornire una descrizione particolareggiata dei prodotti in questione anziché la formula di denaturazione.
- (5) Con lettera del 21 agosto 2019 la Lituania ha fornito ulteriori informazioni sui prodotti in questione. La Commissione ha trasmesso tali informazioni agli altri Stati membri. Nella sua lettera la Lituania ha spiegato che i prodotti in questione sono prodotti per l'igiene bucco-dentale recanti i marchi «Classic» e «Crystal» e alcol cosmetici recanti i marchi «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» e «Juodieji serbentai», aventi rispettivamente titolo alcolometrico volumico di circa 20 % o 60 %. I prodotti in questione non sono utilizzati per

(1) GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21.

